

Proc. 12/'16 R. Conc.

REP. 55/18 F



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI CHIETI

(Art. 180 l.fall.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Geremia Spiniello

Presidente;

dott. Nicola Valletta

Giudice delegato;

dott. Francesco Turco

Giudice;

ha emesso, in esito a riserva dall'udienza del giorno 10/4/'18, il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo a carico della società

CENNI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso, depositato in cancelleria in data 9/8/'16 la società debitrice ha chiesto l'ammissione al beneficio del concordato preventivo riservandosi, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 cit.art..

Con decreto depositato in data 13/9/'16, il Tribunale ha concesso il termine di cui al comma 6 cit.art. sino al 11/1/'17, poi prorogato con successivo

decreto del 10/1/'17 sino al 12/3/'17.

Nelle more della presentazione della proposta e del piano concordatario, la società debitrice ha ottemperato agli obblighi informativi periodici così come stabiliti in forza di legge e nei decreti citati.

Al deposito della proposta concordataria, nonché della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall., la società ha provveduto in data 13/3/'17 nel rispetto del termine concesso (essendo il giorno 12/3/'17 giorno festivo e precisamente domenica).

La proposta ed il piano sono stati predisposti secondo lo schema della cessione dei beni ai creditori; non è stata prevista la formazione di classi di creditori ai sensi dell'art. 160, comma 1, l.fall.; in sintesi, la liquidazione del patrimonio sociale dovrebbe assicurare il realizzo di risorse finanziarie pari ad euro 15.867.167,00 con le quali è previsto:

1. il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti in prededuzione e degli oneri da sostenersi in esecuzione del piano concordatario, pari ad euro 1.703.554,00;
2. il pagamento integrale dei crediti privilegiati ipotecari, conteggiati in euro 10.167.828,00;
3. il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale e speciale, conteggiati complessivamente in euro 1.970.859,00;
4. ai creditori chirografari, conteggiati in euro 8.651.920,00 (crediti per euro 5.392.852,00 sono stati postergati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2467 e 2497 c.c.), è destinata la somma di euro 1.989.942,00 in grado di assicurare una percentuale di soddisfacimento del 23%; residua dalla liquidazione dell'attivo la somma di euro 34.984,00 che, in assenza di maggiori oneri e/o costi di procedura, è parimenti destinata a miglior soddisfacimento del ceto creditorio;

entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.

Il Tribunale, in composizione collegiale, esperiti gli opportuni accertamenti, con decreto del 28/3/'17, depositato in data 4/4/'17, ha accolto la domanda dichiarando l'apertura della procedura, nominando Giudice delegato il dott. Nicola Valletta e commissario giudiziale il dott. Amedeo Di Pretoro.

Il decreto è stato pubblicato nei modi previsti all'art. 166 l.fall., in combinato disposto con l'art. 17 l.cit..

Il debitore, nel termine assegnato, ha eseguito il deposito della somma stabilita nel decreto citato presuntivamente necessaria ad assicurare il pagamento delle spese di giustizia nella misura del 20% del loro ammontare così come stimate nel piano concordatario.

In esito al provvedimento ex art. 163 l.fall., il commissario ha dato avviso ai creditori nel termine stabilito in decreto, quindi, in osservanza alle prescrizioni degli artt. 171 e 172 l.fall., ha proceduto alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori, ha assicurato l'inventario e la stima del patrimonio offerto in cessione e reso la sua relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta delle debitrice e sulla proposta, concludendo favorevolmente per la soluzione concordataria avanzata.

In particolare, effettuata la ricognizione delle poste attive e passive oggetto di concordato, il commissario giudiziale ha stimato un attivo liquidabile di complessivi euro 15.832.061,79 ed accertato un passivo complessivamente pari ad euro 28.248.094,36 , di cui:

- euro 1.760.214,57 di pertinenza delle ragioni collocate in prededuzione;
- euro 10.168.351,49 di pertinenza delle ragioni assistite da privilegio ipotecario;
- euro 2.113.180,32 di pertinenza delle ragioni assistite da privilegio generale e speciale;
- euro 8.813.496,21 di pertinenza dei creditori chirografari;
- ulteriori crediti chirografari per euro 5.392.851,78 sono stati postergati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2467 e 2497 c.c..

Pagate le spese di giustizia, tacitati per l'intero i creditori in prededuzione e privilegiati nella misura indicata, residuerebbero euro 1.790.315,42 sufficienti ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nella più modesta misura percentuale del 20,31%, costituendo l'appostazione di adeguati fondi rischi ed oneri per complessivi euro 2.476.524,97 (di cui euro 500.000,00 ricompresi tra le passività privilegiate assistite garanzia ipotecaria ed euro 1.976.524,97 ricompresi tra le passività in rango chirografario) garanzia di adempimento della proposta concordataria.

La consultazione dei creditori ha avuto inizio all'adunanza del 27/11/'17, quindi, proseguita nei venti giorni successivi ai sensi del comma 4 dell'art. 178 l.fall..

Sulla base delle valutazioni rassegnate e delle conclusioni favorevoli alla soluzione concordataria espresse dal commissario giudiziale nella sua relazione e in corso dell'adunanza, i creditori hanno manifestato il loro assenso al piano ed alla proposta di concordato del debitore ricorrente.

Sul totale dei crediti ammessi al voto, pari ad euro 6.836.971,24, l'importo dei voti favorevoli è stato pari ad euro 4.247.941,95 conteggiando anche le adesioni pervenute a norma dell'ultimo comma dell'art. 178 l.fall.; l'importo totale dei voti contrari è stato pari ad euro 1.375.727,43; i creditori che rappresentano crediti pari ad euro 1.213.301,86 non hanno espresso voto; in conclusione, l'importo dei voti favorevoli è stato superiore al quorum richiesto di euro 3.418.485,62.

Il Giudice delegato, con decreto del 2/2/'18, ha dichiarato raggiunte le maggioranze così come prescritte all'art. 177 l.fall. ed ha riferito al collegio per i provvedimenti di cui all'art. 180 l.fall..

Il Tribunale, con provvedimento depositato in data 14/2/'18, ha fissato l'udienza collegiale in camera di consiglio il giorno 10/4/'18 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale disponendo che la società ricorrente provvedesse alla notifica al commissario ed ai creditori

dissenzienti.

In data 26/3/'18, il commissario giudiziale ha depositato in cancelleria il proprio parere motivato, esprimendosi nuovamente in senso favorevole all'omologazione del concordato.

In data 28/3/'18, si è costituita la società debitrice, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Tittaferrante.

In data pari data, si è costituito per la procedura di concordato preventivo l'avv. Quirino D'Angelo.

All'udienza del giorno 10/4/'18, sentite le parti costituite, all'esito delle considerazioni espresse dal commissario giudiziale, il collegio si è riservato di decidere sull'omologa del concordato.

MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO.

Premette il collegio che la procedura è stata introdotta in data 9/8/'16, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 83/'15, convertito dalla l. 132/'15.

Richiama il collegio il principio - stabilito da ormai nota Cass. Civ. S.U. 1521/'13 - per il quale è rimesso al Tribunale un controllo di legittimità che si attua verificando l'effettiva realizzabilità concreta della procedura di concordato, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, ovvero se la causa concreta del negozio (schema concreto dell'assetto di interessi voluto dalle parti) sia sussumibile nella causa tipica predisposta dal legislatore, intesa come schema dell'operazione economico-giuridica che quell'assetto di interessi mira a realizzare.

Più concretamente il Tribunale deve verificare, oltre ovviamente la regolarità della procedura e l'osservanza delle norme inderogabili di legge, se l'accordo concordatario nel concreto maturato tra le parti, peraltro, con il meccanismo

della vincolatività della maggioranza sulla minoranza, sia sussumibile nel tipo negoziale predisposto dal legislatore.

Se è ben vero che questo controllo non consente al Tribunale di valutare la convenienza della proposta per i creditori, è pur vero che il collegio deve verificare se i creditori abbiano avuto la dovuta informazione per un assenso consapevole e ciò anche con riferimento alla fattibilità del piano ed alle prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio nei tempi prospettati.

L'iter del giudizio di omologazione si è svolto nel pieno rispetto della legge fallimentare e la domanda può essere accolta anche nel merito.

Risultano osservate le prescrizioni di legge concernenti l'ammissibilità del concordato. Dai documenti prodotti si evince che il debitore versa nelle condizioni previste agli artt. 160 e seguenti l.fall..

La procedura si è regolarmente svolta; il quadro informativo, all'esito delle verifiche espletate, reso dal commissario nella relazione ex art. 172 l.fall. e in corso dell'adunanza è stato sufficiente al giudizio finale dei creditori.


Le maggioranze prescritte all'art.177 l.fall. sono state raggiunte come risulta dai verbali acclusi al fascicolo della procedura.

Quanto alla convenienza economica del concordato proposto, la cui valutazione non è più rimessa a codesto collegio, sussistono, a parere del commissario giudiziale, previsioni di puntuale adempimento; altresì deve essere considerata l'attestazione ex art. 161, comma 3, l.fall. resa dal dott. Francesco Cancelli, nonché l'espressione adesiva della maggioranza dei creditori quasi mai impreparati a giudizi di opportunità economica.

Quanto al giudizio di meritevolezza, anch'esso sottratto al Tribunale dalla riforma della legge fallimentare, dalle istruttorie espletate e dalle relazioni redatte dal commissario non emergono elementi di dolo o colpa a carico degli organi amministrativi.

Il concordato preventivo "de quo" viene quindi omologato.


MODALITA' DI ESECUZIONE DISPOSTE DAL TRIBUNALE

Il piano e la proposta presentati dalla 
configurano una cessione dei beni ai creditori; stante il disposto dell'art. 182
l.fall., così come modificato dal d.l. 83/'15 convertito con modificazioni dalla
l. 132/'15, il collegio ritiene debba provvedersi alla nomina del liquidatore e
del comitato dei creditori, nonché debbano essere determinate le modalità di
liquidazione.

Il Tribunale, ritenuto che il piano concordatario così come strutturato sia
coerente con la proposta e concretamente realizzabile, rende le prescrizioni
specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale:



- conferma la nomina del dott. Amedeo Di Pretoro all'ufficio di commissario
giudiziale;
- nomina quale liquidatore LH. LUCIO RAIMONDI ;
- si riserva la nomina del comitato dei creditori con successivo decreto, dopo
che il liquidatore giudiziale avrà verificato la disponibilità dei creditori
eventualmente disponibili ad assumere l'incarico;
- prende atto dei termini indicati nella proposta e nel piano per l'esecuzione
del concordato;
- dispone, stante la disposizione di cui al primo comma dell'art. 182 l.fall.,
poiché si versa nell'ipotesi di concordato con "cessio bonorum" ed il
concordato proposto non dispone diversamente:

1. il liquidatore, per occorrenze della procedura, previa autorizzazione del Giudice delegato, in qualunque momento, potrà richiedere al debitore il versamento del residuo fondo spese se necessario al sostenimento delle spese di procedura;
2. il commissario giudiziale vigilerà sull'operato del liquidatore e dovrà riferire al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
3. Il liquidatore, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili della debitrice, formerà l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei diritti di prelazione dandone notizia nei modi previsti all'art. 31 bis l.fall. a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte contemplata nell'elenco medesimo;
4. nello stesso termine, il liquidatore provvederà alla predisposizione di un programma di liquidazione nel quale saranno specificate le modalità e le condizioni della vendita dei singoli cespiti da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. La liquidazione dei beni avverrà secondo le norme di cui agli articoli da 105 a 108 ter l.fall., in quanto compatibili con le modalità di esecuzione del piano predisposto dal debitore ricorrente, tramite procedure competitive e anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate nel piano, assicurando in ogni caso adeguate forme di pubblicità. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Degli esiti delle procedure, sulle quali vigila il commissario giudiziale, il liquidatore darà adeguata informativa, oltre che nelle relazioni periodiche previste, depositando in cancelleria la relativa documentazione;
5. la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro

vincolo sono effettuati su ordine del Giudice delegato;

6. i ricavi e le somme a qualsiasi titolo riscosse dalla liquidazione dei beni saranno depositati su conto corrente acceso presso l'istituto di credito designato dal liquidatore ed intestato alla procedura di concordato; i ritiri e le utilizzazioni delle somme avverranno con le modalità stabilite dallo stesso Giudice delegato;
7. dell'andamento delle operazioni e dell'esecuzione del piano il liquidatore darà adeguata informazione ai creditori con il deposito in cancelleria, ogni sei mesi solari (30/6 ; 31/12 di ciascun anno; quest'ultimo termine anticipabile al 15/12 o differibile al 15/1), di una relazione informativa il cui contenuto minimo darà conto dell'attività svolta, nonché dello stato della procedura, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che i riparti a tacitazione del ceto creditorio. Copia della relazione verrà comunicata a mezzo p.e.c. al comitato dei creditori ed al commissario; quest'ultimo, a sua volta, la comunicherà ai creditori a norma dell'art.171, comma 2, l.fall.. Si applica l'art. 33, ultimo comma, primo, secondo e terzo periodo, l.fall.;
8. i riparti in favore dei creditori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle scadenze previste nel piano, compatibilmente con i tempi e gli esiti delle operazioni di liquidazione. Si applicano le norme di cui agli artt. 110 e seguenti l.fall.. Il riparto, predisposto dal liquidatore e corredato del parere del commissario giudiziale, sarà presentato al Giudice delegato che provvederà a ordinare il deposito in cancelleria e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 110, comma 2, l.fall.. Si applica l'art. 171, comma 2, l.fall.. Dalla data della ricezione della comunicazione decorrerà il termine di quindici giorni per proporre reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall.. Decorso tale termine, il Giudice delegato, su richiesta del liquidatore, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà dichiarato esecutivo con

accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati. All'esito del riparto finale, il liquidatore depositerà la relazione finale esponendo le argomentazioni in forza delle quali ritenga di avere reso adempimento del concordato in favore dei creditori. La relazione dovrà essere corredata di parere motivato del commissario giudiziale;

9. compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il liquidatore dovrà presentare il conto della gestione al Giudice delegato; si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'art. 116 l.fall.; approvato il conto della gestione, il liquidatore rimetterà gli importi dovuti, o quelli ancora dovuti, ai singoli creditori secondo le modalità indicate al punto precedente. Si applica la disposizione dell'art. 117 l.fall.;
10. il Giudice delegato, se ricorreranno i presupposti, con suo decreto, dichiarerà adempiuto il concordato;
11. il Giudice delegato, o il Tribunale ove occorra, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti.

Così deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio del 26-6-18.

Il Giudice estensore
(dott. Nicola Valletta)



Il Presidente
(dott. Geremia Spitalo)

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gina ANNECCHINI

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI
Chieti li 26 GIU. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Gina ANNECCHINI